

CAMERA DEI DEPUTATI N. 964

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, CRESCO, DIGLIO, AMODEO, FIANDROTTI,
PIRO, FINCATO, NONNE, DE CARLI, D'ADDARIO, FERRARINI,
PIERMARTINI, ROTIROTI, MARIANETTI**

Presentata il 16 luglio 1987

**Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine
di Vittorio Veneto**

ONOREVOLI COLLEGI! — L'onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto, ai combattenti della 1ª guerra mondiale del 1915-1918 fu decisa dal Parlamento con la legge 18 marzo 1968, n. 263, e si determinò altresì all'articolo 5 un assegno vitalizio di lire 5.000 mensili per 12 mesi all'anno.

Tale assegno vitalizio nell'importo di lire 60.000 annue era corrisposto agli aventi diritto a tale onorificenza, con croce di guerra, se il reddito goduto era inferiore o pari al reddito minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare.

L'entità di lire 5.000 mensili fu mantenuta per oltre 10 anni pur di fronte ad

una evidente riduzione nel suo potere di acquisto per la forte inflazione che nel decennio si è manifestata nel nostro paese. Alle giuste esigenze degli ex combattenti della 1ª guerra mondiale del nostro paese unimmo la nostra fattiva iniziativa ed il Parlamento finalmente il 4 novembre 1979 approvò la legge n. 563 che elevava l'assegno vitalizio a lire 150.000 annue, dopo un anno di interassegno a lire 120.000 per il 1979, a decorrere dal 1º gennaio 1980, non collegandolo più alla condizione di persistenza di livelli di redditi, in base all'articolo 2.

Non sfugge a nessuno degli onorevoli colleghi che l'importo annuo non sia cor-

rispondente ad un giusto riconoscimento ma anzi l'entità esprima in sé il profondo stato di disagio di questi nostri « ragazzi » dell'evento bellico del 1915-1918.

Rimane nei fatti la necessità di un provvedimento che esprima in modo tangibile un atto di giustizia e l'espressione di una risposta ideale e morale della no-

stra Repubblica, per cui non è possibile continuare a procrastinare una modifica della legge n. 563 del 1979.

Come è stato per altri giusti riconoscimenti a nostri benemeriti cittadini, si ritiene che tale vitalizio debba essere definito a nuovi livelli di importo, indicizzato e reversibile a favore dell'altro coniuge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è di lire 30.000 mensili per dodici mensilità.

ART. 2.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 viene rivalutato in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio INPS. Tale rivalutazione si effettua dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della presente legge è reversibile in favore del coniuge.